

**COMUNE DI LIVERI**  
**(Città Metropolitana di Napoli)**

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA**  
**CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**  
**2022/2024**

*(ai sensi delle disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione di cui all'art. 1, commi 8 e 9, della Legge n. 190/2012 s.m.i. e della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013 s.m.i.)*

Approvato con deliberazione di G. C. n.        del

**SEZIONE I**

***Parte generale in materia di prevenzione della corruzione***

**Premessa**

Si ritiene opportuno elencare le fonti normative del seguente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza aggiornato per il triennio 2022/2024 al

fine di arricchire ulteriormente i contenuti dello stesso laddove gli stessi non indichino un espresso richiamo della normativa sottesa.

La lotta e la prevenzione contro i fenomeni corruttivi nell'ambito dell'agere della Pubblica Amministrazione rappresenta un principio fondante potenziato anche in virtù delle regole dettate in materia di trasparenza nell'ottica della sua funzione di strumento di prevenzione della "maladministration".

Il Legislatore è intervenuto, da un lato, con una Legge *ad hoc*, la Legge 6 novembre 2012 n. 190 rubricata *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione* novellata dal Decreto Legislativo del 25 maggio 2016 n. 97 intitolato *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*; dall'altro, con il D. Lgs. n. 33/2013 come novellato dal Decreto Legislativo del 25 maggio 2016 n. 97 rubricato *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*;

L'art. 1, comma 2 e 2 *bis*, della Legge n. 190/2012 prevede l'adozione di un Piano nazionale anticorruzione (PNA) che costituisce atto di indirizzo per le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i. ai fini dell'adozione dei propri Piani triennali di prevenzione della corruzione.

Con la Legge n. 290/2012 è stato introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione, il cui aspetto caratterizzante consiste nell'articolazione del processo di formulazione e di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione su due livelli: un livello nazionale ed un livello locale da realizzare all'interno di ciascun ente.

Quest'articolazione risponde alla necessità di conciliare l'esigenza di garantire una coerenza complessiva del sistema a livello nazionale con quella di lasciare autonomia alle singole amministrazioni per potere adeguare quanto previsto a livello nazionale al proprio contesto, alle proprie peculiarità ed alle proprie caratteristiche organizzative.

I principali strumenti previsti dalla normativa sono:

- adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza coordinato con gli altri strumenti programmatori dell'Ente
- rotazione del personale
- obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse

- dichiarazioni di insussistenza delle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità
- disciplina specifica in materia di svolgimento di attività ed incarichi extra-istituzionali
- divieto di *pantouflage*
- disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. *whistleblowing*).

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022/2024 del Comune di Liveri (NA) viene redatto alla luce delle indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) adottato con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 con il quale si è inteso dare un unico atto di indirizzo superando, da un lato, le indicazioni contenute nelle parti generali dei PNA e degli aggiornamenti fino ad ora adottati, dall'altro, rinviando a varie delibere dell'Autorità che si intendono parte integrante del PNA stesso.

Ulteriori riferimenti normativi sono rappresentati dal D. Lgs. n. 39/2013, dal vigente Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, dal D. Lgs. n. 33/2013 s.m.i. nonché dai criteri di cui al documento approvato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 2 febbraio 2022 di orientamento per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022.

### **Oggetto**

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza indica i principali strumenti da porre in essere al fine di ridurre le opportunità che favoriscano ipotesi di corruzione e, al tempo stesso, al fine di aumentare la capacità di scoprire gli stessi stabilendo idonee misure organizzative, creando un collegamento tra corruzione-trasparenza-*performance* nell'ottica di una più ampia gestione del "rischio istituzionale" dando particolare importanza alla formazione ed al coinvolgimento dei dipendenti.

### **Procedimento di adozione del piano**

Il piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT)2022/2024 del Comune di Liveri (NA) è stato proposto come previsto dall'art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012 s.m.i. dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, individuato nella persona del Segretario Comunale, Dott. Raffaele Quindici, e nominato con delibera di Consiglio comunale n. 5 del 21/03/2013.

Entro il 30 novembre di ogni anno ciascun Responsabile di Settore/Servizio, se lo ritiene necessario, trasmette al Responsabile della prevenzione della corruzione e per la

trasparenza le proprie proposte aventi ad oggetto l'individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, indicando, altresì, le concrete misure organizzative da adottare dirette a contrastare il rischio rilevato.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo diverso altro termine fissato dalla legge, il RPC, anche sulla base delle indicazioni raccolte, elabora il Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e lo trasmette al Sindaco ed alla Giunta per l'approvazione.

Il termine del 31 gennaio con riferimento al triennio 2022/2024 è stato posticipato come reso noto con il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 12 gennaio 2022, con il quale il termine ultimo per l'adozione e la pubblicazione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2022-2024 è stato differito al 30 aprile 2022.

Il Piano triennale, una volta approvato dalla Giunta Comunale come espressamente previsto dall'art. 8, comma 1, della Legge n. 190/2012 così come modificato dall'art. 41, comma 1, lett. g), del D. Lgs. n. 97/2016, viene pubblicato in forma permanente sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione denominata "Amministrazione Trasparente – sottosezione "Altri contenuti/corruzione". Nella medesima sottosezione del Sito istituzionale viene pubblicata, a cura del RPC, annualmente, secondo il termine normativamente previsto, la relazione recante i risultati dell'attività svolta.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019 al paragrafo n. 6 rubricato *Pubblicazione del PTPCT* della parte II relativa ai *Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza nelle P. A.* stabilisce che *I PTPCT devono essere pubblicati non oltre un mese dall'adozione, sul sito istituzionale dell'amministrazione o dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente/altri contenuti corruzione". I PTPCT e le loro modifiche devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti* aggiungendo che in virtù della previsione secondo cui i PTPCT devono essere trasmessi all'ANAC l'Autorità dal 1 luglio 2019 ha sviluppato una piattaforma *on line* sul proprio sito istituzionale per la rilevazione delle informazioni sulla predisposizione dei PTPCT e sulla loro attuazione e precisando che al momento il progetto ha carattere sperimentale.

Il piano può essere modificato anche in corso d'anno allorché siano state accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi e/o modifiche in ordine all'attività dell'Amministrazione.

Il procedimento di elaborazione del presente piano è stato avviato in data 16 dicembre 2021 con la procedura aperta di consultazione per l'aggiornamento pubblicata sul sito

istituzionale *on line* dell'Ente con apposito avviso di consultazione pubblica contenente l'invito a fare pervenire eventuali proposte e/o suggerimenti nell'ottica della maggiore partecipazione e coinvolgimento nella prevenzione e nella lotta al contrasto della corruzione.

Con nota protocollata con n. 6210 in data 16 dicembre 2021 i dipendenti ed i Responsabili dei Settori titolari di posizione organizzativa sono stati invitati a presentare eventuali proposte e/o osservazioni di modifica e/o di integrazione del redigendo Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022/2024.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 14 aprile 2022, esecutiva ai sensi di legge, sono stati individuati gli obiettivi strategici da realizzare nel triennio 2022/2024.

### **Articolazione del Piano**

Il Piano è costituito da tre sezioni:

- Sezione I: *Parte generale in materia di prevenzione della corruzione*
- Sezione II: *Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi*
- Sezione III: *Trasparenza.*

Nel triennio 2022/2024 si mira a potenziare il collegamento tra il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, il sistema dei controlli interni mediante il monitoraggio delle attività svolte e la regolamentazione della *performance* mediante la verifica, in particolare, dell'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla griglia allegata (Allegato D).

### **Il concetto di corruzione ed i principali attori del sistema**

Il concetto di *corruzione* preso a riferimento dal Piano Nazionale Anticorruzione è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

La Legge n. 190/2012 non fornisce la definizione del concetto di corruzione cui si riferisce. Tuttavia, fin dalla prima applicazione della legge 190/2012 è risultato chiaro che il concetto di corruzione, cui intendeva riferirsi il legislatore, non poteva essere circoscritto alle sole fattispecie "*tecnico-giuridiche*" di cui agli artt. 318, 319 e 319-*ter* del codice penale.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 che ha fornito una prima chiave di lettura della normativa, ha spiegato che il concetto di corruzione della legge 190/2012 comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri *l'abuso da parte di un soggetto pubblico del potere a lui affidato*

*al fine di ottenere vantaggi privati* deviando l'attività amministrativa dal fine di perseguire interessi pubblici.

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica delle seguenti istituzioni:

- l'*Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)*, che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni, nonché del rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, Legge n. 190/2012);
- la *Corte di conti*, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo;
- il *Comitato interministeriale*, istituito con il DPCM 16 gennaio 2013, che elabora linee di indirizzo e direttive (art. 1, comma 4, Legge n. 190/2012);
- la *Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali*, chiamata ad individuare adempimenti e termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi da parte di regioni, province autonome, enti locali, enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, Legge n. 190/2012);
- i *Prefetti della Repubblica* che forniscono supporto tecnico e informativo, facoltativo, agli enti locali (art. 1, comma 6, Legge n. 190/2012);
- la *Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA)* che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle amministrazioni statali (art. 1, comma 11, Legge n. 190/2012);
- le *pubbliche amministrazioni* che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 Legge n. 190/2012) anche attraverso l'azione del proprio *Responsabile della prevenzione della corruzione*;
- gli *enti pubblici economici ed i soggetti di diritto privato in controllo pubblico*, responsabili anch'essi dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 Legge n. 190/2012).

Secondo l'impostazione iniziale della Legge n. 190/2012, all'attività di prevenzione contrasto alla corruzione partecipava anche il Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il comma 5 dell'articolo 19 del D. L. n. 90/2014 (convertito dalla Legge n. 114/2014) ha trasferito all'Autorità nazionale tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla Legge n. 190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica.

## **I soggetti obbligati**

L'ambito soggettivo d'applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione è stato ampliato dal Decreto Legislativo n. 97/2016, il cd. "*Freedom of Information Act*" (o più brevemente "*Foia*").

Le modifiche introdotte dal *Foia* hanno delineato un ambito di applicazione della disciplina della *trasparenza* diverso, e più ampio, rispetto a quello che individua i soggetti tenuti ad applicare le *misure di prevenzione della corruzione*.

Il nuovo art. 2 *bis* del D. Lgs. n. 33/2013 (articolo aggiunto proprio dal D. Lgs. n. 97/2016) individua tre categorie di soggetti obbligati:

1. le pubbliche amministrazioni (art. 2 *bis* comma 1);
2. altri soggetti, tra i quali enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo ed enti di diritto privato (art. 2 *bis* comma 2);
3. altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato (articolo 2 *bis* comma 3).

La disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza si applica integralmente alle pubbliche amministrazioni, come notoriamente definite dall'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, comprese "*le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione*".

Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di approvare i Piani triennali di prevenzione della corruzione, provvedendo annualmente all'aggiornamento dei medesimi, per i quali il PNA costituisce atto di indirizzo.

## **Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT)**

La figura del responsabile della prevenzione della corruzione è stata l'oggetto di significative modifiche introdotte dal legislatore del D. Lgs. n. 97/2016 che ha riunito in un solo soggetto, l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Il nuovo comma 7, dell'articolo 1, della Legge n. 190/2012 prevede che l'organo di indirizzo individui, "*di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio*", il responsabile anticorruzione e della trasparenza. Per gli Enti locali è rimasta la previsione che la scelta ricada, "*di norma*", sul Segretario Comunale.

In caso di carenza di ruoli dirigenziali può essere designato un titolare di *posizione organizzativa*. Ma la nomina di un dipendente privo della qualifica di dirigente deve essere

adeguatamente motivata con riferimento alle caratteristiche dimensionali ed organizzative dell'Ente.

Il RPCT del Comune di Liveri (NA) ai sensi della vigente normativa è individuato nel Segretario Comunale, Dott. Raffaele Quindici, espressamente designato con delibera del Consiglio comunale n. 5 del 21 marzo 2013 ed è coadiuvato dai Responsabili dei Servizi/Settori dell'Ente nella predisposizione della mappatura del rischio, nell'elaborazione e nell'osservanza del Piano essendo necessario un forte coinvolgimento dell'intera struttura in tutte le fasi di predisposizione e di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.

Si evidenzia, altresì, che è stato nominato con decreto del Sindaco riportato in atti Responsabile dell'Ente per l'iscrizione e l'aggiornamento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (RASA) il Responsabile del Servizio Tecnico, Arch. Anna Maria Pandico.

### **I compiti del RPCT**

Il Segretario Comunale quale Responsabile della prevenzione della corruzione esercita i compiti attribuiti dalla legge:

- a) elabora la proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi aggiornamenti da sottoporre all'organo di indirizzo politico ai fini della sua approvazione;
- b) verifica l'efficace attuazione del Piano;
- d) definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori individuati quali particolarmente esposti alla corruzione;
- e) entro il termine stabilito annualmente pubblica sul sito *web* istituzionale dell'Ente una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette alla Giunta Comunale, alla quale riferisce in ordine all'attività espletata, su richiesta di quest'ultima o di propria iniziativa;
- f) individua il personale da inserire nei programmi di formazione, sentiti i Responsabili dei servizi competenti;
- g) propone, entro il 31 gennaio di ogni anno o diverso termine in base alle scadenze di adozione del piano previste per legge, d'intesa con i Responsabili dei Settori/Servizi, gli aggiornamenti al piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

### **I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione**

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno del Comune di Liveri (NA) ed i relativi compiti e funzioni attribuiti sono di seguito indicati:

- il Sindaco che designa il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012 s.m.i.;
- la Giunta Comunale che adotta il Piano triennale della prevenzione della corruzione e per la trasparenza ed i relativi aggiornamenti ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012 s.m.i. e tutti gli atti di indirizzo finalizzati direttamente ed indirettamente alla prevenzione della corruzione;
- il RPCT che elabora il Piano e lo sottopone alla Giunta Comunale svolgendo i compiti normativamente previsti;
- i Responsabili dei Settori/Servizi, che svolgono un ruolo di supporto fondamentale per il RPCT nell'attuazione della strategia di prevenzione della corruzione all'interno dell'organizzazione, essendo referenti, per le rispettive competenze, della prevenzione della corruzione, tenuti a dare attuazione al PTPCT dell'Ente, al Codice di Comportamento verificando eventuali ipotesi di violazione; a partecipare al processo di gestione del rischio; a formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo evidenziando quali procedimenti palesano criticità e segnalando eventuali azioni correttive; a svolgere costante monitoraggio sull'attività svolta all'interno dei settori di riferimento;
- tutti i dipendenti dell'Amministrazione tenuti ad osservare le misure contenute nel PTPCT dell'Ente e nel Codice di Comportamento, assicurandone l'attuazione, ed a partecipare al processo di gestione del rischio segnalando le eventuali situazioni di illecito al proprio responsabile o all'U.P.D. ed i possibili casi di personale conflitto di interessi;
- i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Ente che si impegnano ad osservare il PTPCT dell'Ente ed il Codice di Comportamento ed a partecipare al processo di gestione del rischio.

È importante sottolineare come evidenziato anche dal PNA 2019 che il piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza deve essere attuato con la collaborazione e l'azione dei vari soggetti coinvolti nell'azione amministrativa.

## **Il contesto esterno**

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'amministrazione o l'ente opera, con riferimento, ad

esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. La conoscenza del contesto esterno deve incentivare ciascuno ad adoperarsi per garantire che la cultura della legalità sia argine sempre maggiore e più forte contro ogni tipologia di fenomeno corruttivo e di illegalità.

Secondo quanto indicato dalla medesima Autorità essa può essere svolta, richiamandosi ai dati contenuti in documenti ufficiali quali ad esempio quelli delle relazioni periodiche prodotte sullo stato dell'ordine, della sicurezza pubblica e della criminalità organizzata, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati (Ordine e sicurezza pubblica D.I.A.)

Nelle diverse relazioni presentate dal Ministro dell'Interno, trasmesse alla Presidenza della Camera dei Deputati (Documento LXXIV n.9- 2° semestre 2016 trasmesso alla Presidenza l'11 luglio 2017 e documento XXXVIII n. 4 trasmesso alla Presidenza il 4 gennaio 2017) si evidenzia come la criminalità organizzata si conferma in territorio campano e nel napoletano un'entità capace di esprimere la sua pervasività su più piani e che l'area nolana, sulla quale insiste il Comune di LIVERI, non risulta avulsa da tale fenomeno.

Secondo le informazioni contenute nella "Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata" per l'anno 2019 trasmessa dal Ministro dell'Interno alla Presidenza della Camera dei deputati il 27 novembre 2020 (Doc. XXXVIII, n. 3), relazione disponibile alla pagina web:

[https://www.camera.it/leg18/494?idLegislatura=18&categoria=038&tipo%20logiaDoc=elenco\\_categoria](https://www.camera.it/leg18/494?idLegislatura=18&categoria=038&tipo%20logiaDoc=elenco_categoria)

Per la Regione Campania e la Città Metropolitana di Napoli, risulta quanto segue:

Le storiche organizzazioni camorristiche campane, nonostante l'efficace azione di contrasto condotta da Forze di Polizia e Magistratura, continuano a mantenere stabile la propria capacità operativa. I clan della camorra, infatti, sono stati sempre capaci d'integrarsi con gli strati più poveri della popolazione, favoriti anche dall'alta densità abitativa di alcuni ambiti territoriali in cui operano e da un tasso di disoccupazione che facilita il reclutamento di giovani leve.

Le principali attività di arricchimento della camorra rimangono il traffico internazionale di sostanze stupefacenti, le estorsioni, l'usura, il contrabbando di tabacchi lavorati esteri, le rapine, le truffe, la produzione e la vendita, in Italia ed all'estero, di prodotti recanti marchi contraffatti o duplicati, la falsificazione di banconote, di documenti, di titoli di credito e di

polizze assicurative, il controllo delle scommesse clandestine e la gestione e fornitura, anche con metodi mafiosi, di piattaforme di gioco illegale, nonché le infiltrazioni nel “ciclo dei rifiuti” e negli appalti pubblici, il riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed il reinvestimento in svariati settori dell’economia (quali turismo, ristorazione e distribuzione alimentare) con l’acquisizione, attraverso prestanome, di immobili, attività commerciali ed esercizi pubblici.

Gli appalti pubblici (gestiti dagli enti locali) continuano a rappresentare, in particolare, uno dei settori dell’economia legale maggiormente utilizzati dalla Camorra per realizzare collegamenti con il mondo imprenditoriale e con quello della Pubblica Amministrazione, attraverso svariati sistemi di infiltrazione.

In particolare, un settore dove si ravvisa maggiormente il tentativo d’ingerenza della Camorra è quello della sanità pubblica. I clan sono riusciti, grazie anche a consolidate relazioni con esponenti della Pubblica Amministrazione, ad aggiudicarsi importanti lavori pubblici, imponendone l’affidamento a ditte collegate o facendosi assegnare servizi di manovalanza nei sub-appalti.

L’attività investigativa ha consentito di accertare, infatti, anche commistioni tra amministratori pubblici e criminalità organizzata che hanno determinato, in alcune occasioni, lo scioglimento dei Consigli comunali per infiltrazione mafiosa. Con riferimento alla criminalità ambientale si segnala che nel panorama della c.d. “Terra dei Fuochi”<sup>1</sup> le numerose indagini condotte negli anni hanno dimostrato che le condotte illecite sono poste in essere da parte di tutti i soggetti che intervengono nel ciclo di smaltimento dei rifiuti, non necessariamente appartenenti a gruppi criminali, ma anche semplici imprenditori ed autotrasportatori che agiscono per economizzare sui costi dello smaltimento.

L’attività delle Forze di Polizia è volta a prevenire e contrastare l’elevato rischio di infiltrazione della criminalità organizzata camorristica nell’economia legale, che si esplica attraverso l’usura o l’acquisizione, diretta od indiretta, di strutture economiche in forte crisi, in una regione, quella campana, ove, peraltro, già sussisteva un sistema economico in sofferenza.

Proprio in Campania, inoltre, le endemiche sacche di povertà e la ridotta possibilità di disporre di liquidità finanziaria potrebbero ulteriormente rafforzare il ruolo delle organizzazioni criminali come welfare alternativo allo Stato e punto di riferimento sociale, pronte a cogliere e sfruttare le opportunità derivanti dalla crisi economica.

Con riferimento specifico all'ambito territoriale metropolitano di Napoli, nella Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2022 della Corte d'Appello di Napoli, per quanto concerne l'azione della Guardia di Finanza nel distretto nel periodo dal 01.07.2020 al 30.06.2021, con riferimento al settore della "Tutela della spesa pubblica: frodi al bilancio locale, nazionale e comunitario. Reati contro la Pubblica amministrazione" si legge che "Tale settore di intervento merita sempre più attenzione in questo territorio, sia per quanto riguarda l'individuazione dei danni erariali conseguenti a condotte gravemente colpose o, più spesso, dolose dei pubblici ufficiali delle diverse pubbliche amministrazioni, sia, e ancor di più, per quanto riguarda condotte penalmente rilevanti per il drenaggio delle commesse pubbliche e dei consistenti finanziamenti che vengono stanziati sia a livello statale che regionale".

Appare pertanto necessaria l'adozione di specifiche misure volte a prevenire tale rischio, in particolare attraverso una corretta attività formativa dei dipendenti ma anche degli alunni della scuola dell'obbligo sui temi dell'etica e della legalità.

Liveri è detta la città mariana, per la presenza del Santuario di Santa Maria a Parete ed è da sempre definita il borgo della luce. Tale appellativo è riconducibile anche alla vetusta lavorazione della cera. Il particolare materiale noto fino dall'antichità, si adatta alle varie esigenze richieste da creazioni di varie dimensioni e all'attitudine dell'artista che la plasma. A Liveri le cererie operanti sono 14, la maggior parte delle quali ubicate nella zona PIP (Piano Insediamento Produttivo), e producono ceri artistici e liturgici e, inoltre, paraffine industriali. L'ex Strada statale 403 del Vallo di Lauro attraversa gran parte del territorio comunale sotto la denominazione di "Via Nazionale" ed è collegata alla città capoluogo di Napoli da un servizio di autobus di linea.

## **Il contesto interno**

L'analisi del contesto interno concerne gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che possono costituire ottimo presupposto di influenza e di sensibilizzazione in negativo della Struttura interna verso il rischio di corruzione.

Con la su citata determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, l'ANAC consiglia di considerare i seguenti dati:

“organi di indirizzo, struttura organizzativa, ruoli e responsabilità; politiche, obiettivi, e strategie; risorse, conoscenze, sistemi e tecnologie; qualità e quantità del personale; cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell’etica; sistemi e flussi informativi, processi decisionali (sia formali sia informali); relazioni interne ed esterne.”

Gli organi di indirizzo politico sono costituiti dal Sindaco, dal Consiglio Comunale ( composto dal Sindaco e da 10 Consiglieri ) e dalla Giunta comunale (composta dal Sindaco e da due Assessori).

Il rinnovamento della costituzione degli stessi è avvenuto a seguito delle elezioni amministrative del 26 maggio 2019.

La struttura organizzativa del Comune di LIVERI si articola in 6 Settori:

1° Settore – Affari Generali e Segreteria;

2° Settore - U.T.C.

3° Settore – Manutenzione, Patrimonio, Legge 219/81, Commercio, SUAP e  
Cimitero

4° Settore – Finanziario, Ragioneria e Tributi

5° Settore- Personale, U.R.P., Pubblica Istruzione, Assistenza, Invalidi Civili,  
Gestione pupilli e Gestione fitti beni comunali;

6° Settore - Demografici e Leva militare;

7° Settore – Polizia Municipale

La responsabilità di alcuni servizi è stata affidati ad interim ad altri Responsabili o al Segretario comunale. Alcuni Settori sono stati affidati alla Responsabilità di un unico Responsabile.

Al 31 dicembre 2021, il personale in servizio presso l’Ente a tempo indeterminato è pari a 10 unità. Nell’organico del Comune non sono presenti figure dirigenziali. Per ciascun settore è stato individuato con decreto sindacale un titolare di posizione organizzativa. E’

presente n. 1 unità di personale a tempo parziale (Art. 90 TUEL – Ufficio di staff del Sindaco).

Per ciascun settore è stato individuato con decreto sindacale un titolare di posizione organizzativa.

Negli ultimi anni, le politiche di contenimento della spesa pubblica e, in particolare della spesa di personale, e le conseguenti limitazioni imposte alle nuove assunzioni, hanno impedito il necessario ricambio generazionale delle risorse umane nonché la sostituzione del personale a vario titolo cessato dal servizio, di fatto rendendo il personale in servizio presso l'Ente notevolmente sottodimensionato rispetto alle attività di competenza dei vari uffici e servizi.

Vale la pena ricordare che, al momento della predisposizione del presente Piano, non risulta ancora pienamente completato il processo di associazionismo tra i Comuni limitrofi per l'esercizio delle funzioni fondamentali.

Per quanto concerne il sistema delle interazioni all'interno dell'Ente va rilevato che nel Comune di LIVERI i responsabili di Settore, essendo componenti dell'unità di controllo partecipano attraverso riunioni periodiche alla verifica a campione degli atti amministrativi. Sono pertanto parte attiva del sistema dei controlli interni.

Il Segretario Comunale è in convenzione al 50% con il Comune di Taurano (AV).

Si dà atto che nel corso dell'anno 2021 ossia nell'anno precedente all'adozione del presente piano triennale non sono emersi fatti corruttivi.

## **SEZIONE II**

### ***Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi***

Per dare applicazione al sistema di gestione del rischio corruttivo previsto dal PNA 2019 nel presente piano adottato per il triennio 2022/2024 l'approccio quantitativo viene sostituito da un nuovo approccio di gestione del rischio corruttivo valutativo ossia di tipo qualitativo mirando ad un approccio alla prevenzione della corruzione contestualizzato

ossia finalizzato a ridurre il rischio corruttivo tenendo conto delle specificità di ogni singola amministrazione.

### **Mappatura dei processi**

La mappatura dei processi tenendo conto sia delle dimensioni dell'Ente sia delle risorse disponibili verrà eseguita gradualmente partendo dai processi più importanti ossia facendo riferimento alle aree di rischio generali più diffuse quali ad esempio gestione ed acquisizione del personale e contratti pubblici.

La mappatura dei processi si sviluppa nelle seguenti fasi:

#### fase 1: identificazione del rischio

consiste nell'individuare i processi dell'amministrazione in base alle varie attività svolte

#### fase 2: descrizione del rischio

in questa fase dopo avere identificato i processi si passa all'analisi

#### fase 3: rappresentazione del rischio

consiste nel rappresentare gli elementi del processo.

### **Valutazione del rischio**

La valutazione del rischio si articola in tre fasi: identificazione degli eventi rischiosi, analisi e ponderazione.

### **Trattamento del rischio**

Il trattamento del rischio rappresenta la fase in cui vengono individuati i correttivi e le modalità per prevenire i rischi attraverso l'individuazione delle misure da adottare che a loro volta si distinguono in misure generali che incidono sull'intera amministrazione e misure specifiche che, invece, sono dirette a contrastare specifici rischi individuati.

Nelle schede allegate (A-B-C-C1) sono individuati i processi mappati collegabili alle varie attività istituzionali svolte. La mappatura svolta, come detto, con la metodologia di tipo qualitativo richiesta dal PNA 2019 misurando il rischio secondo una scala di misurazione ordinale più dettagliata di quella prevista dal PNA (basso, medio, alto) sintetizzata nella seguente tabella:

<b>Livello di rischio</b>	<b>Sigla corrispondente</b>
Rischio quasi nullo	N
Rischio molto basso	B-
Rischio basso	B
Rischio moderato	M
Rischio alto	A

Rischio molto alto	A+
Rischio altissimo	A++

### **Le misure generali di prevenzione della corruzione**

Le misure di contrasto vengono distinte in misure generali e misure specifiche.

Ai sensi dell'art.1, comma 9, della L.190/2012, sono individuate le seguenti misure, comuni e obbligatorie per tutti gli uffici:

a) nella trattazione e nell'istruttoria degli atti:

- *rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza;*
- *rispettare il divieto di aggravio del procedimento;*
- *distinguere, laddove possibile, l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti, l'istruttore proponente ed il dirigente;*

b) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, *motivare adeguatamente l'atto; l'onere di motivazione è tanto più importante quanto più è ampio il margine di discrezionalità;*

c) nella redazione degli atti, *attenersi ai principi di semplicità, chiarezza e comprensibilità;*

e) nell'attività contrattuale:

- *rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale;*
- *privilegiare l'utilizzo degli acquisti a mezzo CONSIP e/o del MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione);*
- *ridurre il ricorso a proroghe e/o rinnovi adottando una specifica attività di programmazione.* Ogni Responsabile di Servizio/Settore è tenuto ad effettuare il monitoraggio delle future scadenze contrattuali per le procedure di propria competenza ricorrendo al rinnovo del contratto soltanto nelle ipotesi e secondo le modalità consentite normativamente.

L'attività contrattuale ha particolare rilievo richiedendo la massima trasparenza, puntualità e rispetto della normativa al riguardo prevista in via generale e nello specifico per l'utilizzo delle risorse relative al PNRR.

Tra le misure generali da adottare nel triennio 2022/2024 è prevista la stesura del nuovo Codice di comportamento dell'Ente da redigere sulla base delle *Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche* approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 177 del 19 febbraio 2020, le quali prevedono espressamente che *Tra le misure di prevenzione della corruzione i codici di*

*comportamento rivestono un ruolo importante nella strategia delineata dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 rubricata “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, costituendo lo strumento che più di altri si presta a regolare le condotte dei funzionari ed a orientarle alla migliore cura dell’interesse pubblico, in una stretta connessione con i Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).*

Tra le misure generali da adottare nel triennio 2022/2024 è prevista anche la stesura di un nuovo Regolamento della *performance* per dotare l’Ente di un sistema di valutazione più chiaro rispetto a quello vigente tenendo conto delle Linee guida per la misurazione e la valutazione della *performance* n. 5/2019 adottate dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

### **La formazione dei dipendenti**

Lo strumento principale per la prevenzione della corruzione è individuato nella formazione del personale per garantire l’aggiornamento normativo divenuto negli ultimi anni sempre più frenetico.

La formazione rappresenta uno degli obiettivi strategici individuati con la deliberazione di Giunta Comunale n. 50/2022 da perseguire nel triennio 2022/2024 mirando ad incrementare la formazione dei dipendenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza ed in materia di *privacy* per accrescere le conoscenze e, quindi, a migliorare l’applicazione della normativa vigente nell’ambito dei processi decisionali di competenza.

A tal fine, si prevede oltre alla formazione annuale obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione l’organizzazione di incontri diretti, anche informali, all’analisi delle novità normative che di volta in volta interverranno coinvolgendo l’intero personale in servizio nell’ipotesi di modifiche di disciplina generale ovvero specifici dipendenti nell’ipotesi di modifiche di disciplina settoriale.

Alla formazione in materia di prevenzione della corruzione dovrà partecipare tutto il personale in servizio strutturandola, se possibile, su due livelli e, precisamente, su un livello generale rivolto a tutti i dipendenti e su un livello specifico rivolto ai Responsabili dei Settori. La formazione verrà effettuata mediante apposito corso esterno. Il Responsabile della prevenzione della corruzione svolge un ruolo importante nel segnalare le più rilevanti innovazioni normative.

I Responsabili dovranno identificare ulteriori attività di loro competenza a rischio corruzione.

In relazione ai contratti in scadenza aventi per oggetto la fornitura di beni e servizi, si dovrà procedere all'indizione delle procedure di selezione secondo le modalità dettate dal D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. con congruo anticipo rispetto alla scadenza al fine di consentire l'aggiudicazione del servizio o delle forniture in tempo utile.

L'analisi annuale del rischio delle attività risultante dalla valutazione delle probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio è realizzata di concerto tra i Responsabili di Settore ed il Responsabile della prevenzione della corruzione.

Altro obiettivo strategico individuato con la deliberazione di Giunta Comunale sopra richiamata da perseguire nel triennio 2022/2024 è costituito dall'implementazione dell'informatizzazione e della digitalizzazione delle procedure gestionali quale nuovo *modus operandi* dell'Amministrazione sia per garantire una gestione semplificata dei procedimenti e degli atti adottati ed una maggiore condivisione delle attività tra i Settori in cui è ripartita la struttura organizzativa dell'Ente e la tracciabilità e la verificabilità dell'operato dell'Ente sia per aumentare l'efficacia e l'efficienza dei processi amministrativi anche attraverso l'automazione dei processi amministrativi.

Tale obiettivo è da considerare una delle misure adottate dall'Ente per potenziare la trasparenza e, quindi, la prevenzione della corruzione.

### **La rotazione del personale**

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta un'importante misura di prevenzione della corruzione.

Al riguardo bisogna distinguere tra la rotazione *ordinaria*, da adottare quale misura organizzativa generale ad efficacia preventiva, e la rotazione *straordinaria*, da applicare come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni di fenomeni corruttivi.

L'esiguo numero di risorse umane dell'Ente e le conoscenze specifiche richieste per lo svolgimento delle attività di maggiore rilievo ostacolano la possibilità di dare attuazione alla misura della rotazione *ordinaria*. Pertanto, sia la limitata dotazione organica dell'Ente sia la mancanza di figure professionali perfettamente fungibili all'interno dell'Ente non consentono l'applicazione concreta del criterio di rotazione.

Tale difficoltà condivisa da tutti i Comuni di limitate dimensioni demografiche può essere superata o tramite la gestione associata delle funzioni se e quando

si realizzerà ovvero, nell'immediato, con la massima condivisione della conoscenza delle attività *in itinere* e dei procedimenti in corso potenziando lo scambio di informazioni tra i dipendenti dei vari Settori dell'Ente.

Si richiama in proposito quanto previsto al punto 3 rubricato *PTPCT e rotazione "ordinaria"* del PNA 2019 adottato dall'ANAC con deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019 e, in particolare, la parte in cui è affermato che: *La rotazione "ordinaria" è una tra le diverse misure che le amministrazioni hanno a disposizione in materia di prevenzione della corruzione. Il ricorso a tale rotazione deve, infatti, essere considerato in una logica di necessaria complementarità con le altre misure di prevenzione della corruzione, specie laddove possano presentarsi difficoltà applicative sul piano organizzativo. In particolare occorre considerare che detta misura deve essere impiegata correttamente in un quadro di elevazione delle capacità professionali complessive dell'amministrazione senza determinare inefficienze e malfunzionamenti ... Ove, pertanto, non sia possibile utilizzare la rotazione "ordinaria" come misura di prevenzione della corruzione, le amministrazioni sono tenute a operare scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi. A titolo esemplificativo, la previsione da parte del dirigente di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l'isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza "interna" delle attività; l'articolazione delle competenze, c. d. "segregazione delle funzioni".*

Si sottolinea, inoltre, quanto previsto al riguardo dall'Allegato 2 rubricato *La rotazione "ordinaria" del personale* del PNA sopra menzionato, il quale evidenzia che non sempre la rotazione è una misura che si può realizzare specie all'interno di amministrazioni di piccole dimensioni.

Nel contestualizzare la modalità di dare applicazione a tale misura, tenuto conto del ridotto numero di risorse umane in dotazione nell'organico dell'Ente e della difficoltà o meglio dell'impossibilità di dare luogo alla rotazione ordinaria per le competenze specifiche richieste per lo svolgimento delle varie attività istituzionali, lo strumento migliore alternativo a tale misura è costituito dal potenziamento della trasparenza quale misura idonea a produrre un effetto analogo a quello della rotazione.

Per quanto riguarda la rotazione straordinaria il PNA 2019 stabilisce che *l'istituto della rotazione cd. Straordinaria è misura di prevenzione della corruzione, da disciplinarsi nel PTPCT o in sede di autonoma regolamentazione cui il PTPCT deve rinviare*. Per dare attuazione a tale misura sarà compito dell'Organo esecutivo provvedere in merito con successiva ed autonoma regolamentazione.

### **I protocolli di legalità o patti di integrità negli affidamenti**

I protocolli di legalità o patti d'integrità costituiscono una misura di prevenzione della corruzione da potere prevedere ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012 s.m.i. negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito.

Il Comune di Liveri adotta il proprio protocollo di legalità o patto di legalità da utilizzare nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di importo pari o superiore a euro 40.000,00 allegato sotto forma di schema al presente piano (Allegato E).

### **Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi**

Per dare attuazione alla normativa di cui all'art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012 n. 190 ed all'art. 20 del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recante "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico*" viene stabilita la preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità da parte del destinatario dell'incarico secondo il modello di dichiarazione allegato al presente piano (Allegato H).

### **Adozione di misure per la tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblowing)**

Secondo quanto previsto dall'art. 54 bis del DLgs. 165/2001 introdotto dall'art. 2, comma 51, della Legge n. 190/2012 s.m.i. così come modificato dall'art. 1 della Legge n. 179/2017 il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia, a meno che il fatto non comporti responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione. Se la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rilevata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

Occorre, quindi, che vi siano due condizioni:

- la tutela dell'anonimato;
- il divieto di discriminazione nei confronti del denunciante.

La tutela dell'anonimato non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima. La segnalazione deve provenire da dipendenti individuabili e riconoscibili.

Per rendere concreta tale tutela è necessario attivare una procedura specifica secondo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 1 della Legge 30 novembre 2017 n. 179 promuovendo il ricorso a strumenti idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante ed intendendo automaticamente recepita dal Comune di Liveri quale propria procedura per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni la procedura messa a disposizione dall'ANAC così come aggiornata con il comunicato del Presidente dell'ANAC del 5 aprile 2022. Al riguardo, si precisa che con il comunicato *de quo* sono state adottate le nuove modalità di segnalazione di violazioni in materia di contratti pubblici, anticorruzione e trasparenza, le quali prevedono a partire dal 6 giugno 2022 quale canale esclusivo di segnalazione all'Autorità da parte di terzi il modulo unico informatizzato rinvenibile al *link*: <https://www.anticorruzione.it/-/segnalazioni-contratti-pubblici-e-anticorruzione>.

### **Divieti post-employment (pantouflage)**

Per dare attuazione alla normativa prevista dal comma 16 *ter* dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i. inserito dall'art. 1, comma 42, lett. I), della Legge n. 190/2012 s.m.i. il quale prevede il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

A tale fine per garantire l'attuazione della disposizione sul *pantouflage* vengono stabilite le seguenti misure da adottare:

- in fase di stipula del contratto per l'affidamento dell'appalto la preventiva acquisizione della dichiarazione da parte dell'operatore economico del rispetto della normativa in

materia di cd. *pantouflage* ossia di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto secondo il modello di dichiarazione allegato al presente piano (Allegato F)

- al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico la sottoscrizione di una specifica dichiarazione con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage* secondo il modello di dichiarazione allegato al presente piano (Allegato G) allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma.

### **Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse**

In base al disposto dell' art. 1, comma 41, della L. n. 190 il quale ha introdotto l'art. 6 *bis* nella Legge n. 241/1990, qualora il Responsabile di Settore riscontri l'esistenza di un conflitto, anche potenziale, di interessi nell'ambito dell'*iter* procedurale di un provvedimento di propria competenza, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione ed al RPCT perché vengano adottate tutte le possibili azioni tese all'istruttoria ed al rilascio dell'atto da parte di altro soggetto che sostituisca il soggetto potenzialmente interessato.

La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al Responsabile del Servizio/Settore il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo.

Il Responsabile del Servizio/Settore destinatario della segnalazione deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono, comunque, l'espletamento dell'attività da parte di quel dipendente. Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico esso dovrà essere affidato dal Responsabile del Settore ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il Responsabile del Settore dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento.

Al fine di dare applicazione alla disciplina sull'insussistenza del conflitto di interessi volta a garantire il principio di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa in ogni determinazione adottata i Responsabili di Settore devono inserire la clausola di assenza del conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 *bis* della Legge n. 241/1990 s.m.i..

La verifica di situazioni di conflitto di interessi verrà svolta mediante controllo a campione volto a controllare la presenza della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi potenziale o reale nel provvedimento adottato.

La violazione di quanto disposto dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente suscettibile di essere sanzionata con l'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo procedimento disciplinare, oltre a potere costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso, quale sintomo di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione tipica dell'azione amministrativa.

### **Incarichi extra istituzionali**

L'autorizzazione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente e del Regolamento comunale adottato.

### **Le misure specifiche di prevenzione della corruzione**

Non vengono adottate misure specifiche di prevenzione della corruzione contestualizzate rispetto all'Ente in quanto non ritenute necessarie sia per il contesto socio-ambientale in cui opera l'Ente sia per la mancanza di emersione di eventi corruttivi nell'anno 2021 sia per l'assenza di problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio.

## **MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO**

Il PTPCT rappresenta un documento di programmazione e, pertanto, è necessario prevedere il monitoraggio dello stesso per verificarne l'applicazione e l'adeguatezza delle misure programmate. A tale fine, tenendo conto delle dimensioni dell'Ente, dei numerosi adempimenti e scadenze da rispettare e del contesto socio-ambientale appare adeguato effettuare il monitoraggio tramite il sistema dei controlli interni adottato dall'Ente e, in particolare, tramite il controllo successivo degli atti adottati, tramite la richiesta nel corso dell'annodi informazioni e/ di criticità riscontrate ai Responsabili di Settore titolari di posizione organizzativa e tramite la procedura per la consultazione annuale di tutti i dipendenti in vista dell'aggiornamento del Piano triennale della prevenzione della corruzione e per la trasparenza di presentare eventuali proposte e/o osservazioni di modifica e/o di integrazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza da valutare in sede di aggiornamento del Piano. Ulteriore modalità di monitoraggio è rappresentata dalla verifica sull'attuazione della trasparenza effettuata annualmente dal Nucleo di valutazione.

Nel corso dell'anno 2021 con nota del 30 novembre 2021 protocollata con n. 5835 è stato richiesto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza ai Responsabili di Settore titolari di posizione organizzativa al fine del monitoraggio

sull'attuazione del PTPCT 2021/2023 di fornire eventuali informazioni e/o criticità riscontrate entro la data del 9 dicembre 2021 evidenziando che entro la data *de qua* non è stata riferita alcuna informazione né segnalata alcuna criticità riscontrata.

Il monitoraggio è estremamente importante per valutare dove intervenire e se e come modificare il PTPCT nel corso del periodo di vigenza dello stesso.

A tale fine, si evidenzia che tra gli obiettivi strategici da realizzare tramite il presente Piano vi è l'obiettivo relativo al *Potenziamento del coinvolgimento dei dipendenti nel processo di elaborazione del PTPCT e della responsabilizzazione in fase di attuazione* volto a promuovere un'ampia condivisione dell'obiettivo della prevenzione della corruzione e di implementazione della trasparenza dell'attività amministrativa per garantire una stretta collaborazione tra il RPCT ed i responsabili dei Settori e, in generale, di tutti i dipendenti che sono coinvolti nel processo di gestione del rischio ed a verificare l'adeguatezza del Piano rispetto ai rischi rilevati dalle misure di prevenzione.

### **SEZIONE III** **Trasparenza**

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 97/2016 sono stati apportati dei correttivi alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Le principali novità in materia di trasparenza riguardano:

- la nozione di trasparenza e di profili soggettivi e oggettivi (art. 1-2e2bis);
- l'accesso civico (art. 5 -5 bis -5ter);
- La razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione nella sezione del sito internet dell'Ente, denominata "Amministrazione Trasparente" (art. 6 e ss).

L'ANAC ha approvato in data 28 dicembre 2016 la deliberazione n. 1310 che detta le *prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016*. L'Allegato n. 1 di tale deliberazione integrando i contenuti della scheda allegata al D. Lgs. n. 33/2013 ha indicato le informazioni da pubblicare sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni adeguandole alle novità introdotte dal D. Lgs. n. 97/2016.

Alla luce di tale allegato è stata predisposta la griglia relativa alle modalità ed ai referenti di pubblicazione dei dati del Comune di Liveri (Allegato D). Data la struttura organizzativa dell'Ente e considerato che il RPCT è presente mediamente soltanto tre mattine alla

settimana, non è possibile individuare un unico ufficio e/o soggetto per la gestione di tutti i dati e le informazioni da inserire in *Amministrazione Trasparente*; pertanto, è costituito un gruppo di lavoro suddividendo i compiti in base agli uffici depositari dei dati e/o delle informazioni, i quali provvedono alla tempestiva pubblicazione di dati, informazioni e documenti coordinati dal RPCT come indicato nel PNA 2016.

Il nuovo principio generale di trasparenza prevede che *“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”*.

Gli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) svolgono una funzione rilevante nel sistema di gestione della *performance* e della trasparenza avendo, tra l'altro, il compito di promuovere ed attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza.

Il Comune di Liveri rientra nella tipologia di Amministrazioni non obbligata a dotarsi dell'OIV potendo attribuire le relative funzioni ad altri organismi quali i nuclei di valutazione.

Il Comune di Liveri si è dotato di un Nucleo di valutazione in luogo dell'OIV.

Per migliorare la trasparenza dell'attività dell'Ente nel triennio di riferimento si mira a potenziare l'informatizzazione dell'Ente considerato obiettivo strategico da perseguire nel triennio 2022/2024 anche per potere alimentare automaticamente la pubblicazione dei dati nella sezione *“Amministrazione trasparente”*.

È importante sottolineare che la trasparenza deve essere ponderata con il rispetto della normativa della *privacy* e, in particolare con quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679. Per garantire il rispetto da un lato della normativa della trasparenza e dall'altro di quella in materia di *privacy* si prevede di organizzare dei momenti formativi sul tema.

### **Accesso civico**

Il comma 1 dell'art.2 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 è sostituito dal seguente: *1. “Le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione”*.

Accanto al diritto di chiunque di richiedere alle pubbliche amministrazioni di pubblicare

documenti, informazioni e dati per i quali è previsto l'obbligo di pubblicazione e in cui si è stata omessa, viene introdotta una nuova forma di accesso civico equivalente a quella che nel sistema anglosassone è definita *Freedom of information act* (FOIA), che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le Pubbliche Amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare.

La nuova forma di accesso civico (cd. accesso civico "generalizzato") disciplinata dagli artt. 5 e 5 bis del novellato D.Lgs. n. 33/2013, prevede che chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, possa accedere a tutti i dati ed ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicati dalla Legge.

I limiti previsti e per i quali l'accesso (motivatamente) può essere rifiutato discendono dalla necessità di tutela "di interessi giuridicamente rilevanti" secondo quanto previsto dall'art. 5 bis e, precisamente, dalla necessità di evitare un pregiudizio ad un interesse pubblico: difesa e interessi militari; sicurezza nazionale; sicurezza pubblica; politica e stabilità economico-finanziaria dello Stato; indagini su reati; attività ispettive; relazioni internazionali; evitare un pregiudizio ad interessi privati: libertà e segretezza della corrispondenza; protezione dei dati personali; tutelare interessi economici e commerciali di persone fisiche e giuridiche, tra i quali sono ricompresi il diritto d'autore, i segreti commerciali, la proprietà intellettuale.

È escluso a priori nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'art. 24, comma 1, della Legge n. 241/1990.

Per quanto riguarda la procedura di accesso civico, il cittadino presenta l'istanza di accesso identificando i dati, le informazioni o i documenti richiesti.

L'istanza per l'accesso documentale ai sensi dell'art. 22 e ss. della Legge n. 241/1990 s.m.i., l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato va presentata all'Ufficio competente che detiene i dati, le informazioni e/o i documenti. L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica.

La procedura deve concludersi con provvedimento espresso entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione della richiesta al contro interessato.

L'Ente nelle more dell'attuazione del processo di informatizzazione si è dotato di un registro cartaceo in cui vengono riportate tutte le richieste di accesso civico.

## **Compiti del Responsabile della trasparenza**

Il Responsabile della Trasparenza ha il compito di:

- provvedere alle specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza;
- controllare l'adempimento da parte dell'Ente degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- segnalare al Sindaco e, nei casi più gravi, all'Autorità nazionale anticorruzione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità;
- controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.

## **Soggetti tenuti agli obblighi di pubblicazione**

Ogni Ufficio in base alla propria competenza è tenuto a pubblicare direttamente gli atti e la documentazione indicata dal D. Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016 e, in particolare modo, secondo la griglia allegata al suddetto Decreto.

Ogni Ufficio, altresì, come detto, deve provvedere alle istanze di accesso civico in base alla propria competenza in materia.

## **Modalità di pubblicazione dei dati**

I dati vengono pubblicati sul sito istituzionale [www.comune.liveri.na.it](http://www.comune.liveri.na.it) nella sezione "Amministrazione trasparente" realizzata in ottemperanza al Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 s.m.i..

La sezione "Amministrazione trasparente" è posta nella *home page* facilmente raggiungibile attraverso un *link* ed è organizzata in sotto-sezioni, denominate conformemente agli allegati del Decreto, all'interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati prescritti dal Decreto suddetto.

Nel sito istituzionale sono pubblicati i dati anzidetti e sono aggiornati dai Responsabili dei Settori e/o dei Servizi competenti sotto la loro rispettiva responsabilità mirando ad ottenere la responsabilizzazione degli uffici alla partecipazione attiva dell'intero processo di realizzazione della trasparenza dei dati dell'Ente.

I Responsabili dei Settori/Servizi dell'Ente, sulla base dell'art. 6 del D. Lgs. n. 33/2013 s.m.i., devono garantire la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la

semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'Amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

Considerate le dimensioni dell'Ente e l'esiguo numero di dipendenti in organico la figura dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti e delle informazioni nella sezione "Amministrazione trasparente" coincidono e sono rappresentati come detto dai Responsabili dei Settori e/o dei Servizi competenti.

### **Durata delle pubblicazioni**

I dati, le informazioni ed i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente in materia.

Alla scadenza del termine dei cinque anni i documenti, le informazioni ed i dati sono comunque conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni di archivio.

### **Sono allegati al presente PTPCT 2022/2024:**

A – Mappatura dei processi

B – Analisi del rischio

C – Misure

C1 – Misure per aree di rischio

D – Griglia trasparenza

E – Patto di integrità

F– Modello dichiarazione ex art. 53 TUIPI – Rispetto divieto *pantouflage* – Operatore economico

G – Modello dichiarazione ex art. 53 TUIPI – Rispetto divieto *pantouflage* – Dipendente cessato

H – Dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità.